ESTRATTO DAL VERBALE DI CONSIGLIO DEL 2 NOVEMBRE 1981

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL 29 OTTOBRE 2026

ELENCO COLLAUDATORI DELLE OPERE IN C.A. NORMALE E PRECOMPRESSO ED A STRUTTURA METALLICA

A) Requisiti necessari per l'iscrizione

a) Iscrizione all'Albo (anche di altri Ordini degli Ingegneri) da almeno 10 anni (legge n. 1086/71 art. 7, 2° comma).
b) Competenza specifica che giustifichi la richiesta di iscrizione da documentare presentando, in allegato alla domanda, il curriculum professionale e documentazione attestante attività professionale nel settore strutturale (collaudi statici, calcoli, progetti od altro).

Il Consiglio, esaminata la domanda e gli allegati, decide insindacabilmente l'iscrizione, dandone comunicazione scritta all'interessato.

B) Regolamento

a) L'iscrizione nell'elenco comporta l'obbligo di non rifiutare l'eventuale designazione del costruttore che ha richiesto la terna, salvo gravi motivi che dovranno essere comunicati per iscritto all'Ordine. Coloro che per un determinato periodo di tempo non intendono esercitare attività di collaudazione, dovranno darne comunicazione scritta all'Ordine.
b) Chi abbia effettuato un collaudo in seguito alla designazione dell'Ordine è tenuto a far liquidare la parcella dall'Ordine secondo le disposizioni in vigore all'atto della presentazione, allegando copia del verbale di collaudo.
c) Il collega designato ha l'obbligo di verificare il rispetto dei limiti di competenze professionali e di segnalare all'Ordine i casi in cui il progettista e/o direttore dei lavori generale di tutto l'intervento, o delle opere strutturali, risulti incompetente.
d) Il collega designato ha l'obbligo di verificare la correttezza, ed eventualmente adeguare, l'importo dei lavori oggetto del collaudo.

L'inadempienza anche ad una sola delle prescrizioni cui ai capoversi B)/a)-b)-c)-d) comporta la sospensione dall'elenco.
Il collega che, sessanta giorni naturali e consecutivi dopo la scadenza del versamento della quota associativa dell'anno in corso e/o precedenti, non abbia provveduto al pagamento della stessa, non potrà essere segnalato nelle terne di collaudatori richieste all'Ordine. L'iscritto verrà reinserito nell'elenco entro 30 giorni dalla dimostrazione alla Segreteria dell'avvenuto pagamento.
Il Consiglio assicurerà la massima imparzialità ed una giusta rotazione degli eventuali incarichi.